

REGOLAMENTO DEL XXIX CONGRESSO PROVINCIALE *(Approvato nel Consiglio Provinciale ACLI Milano il 19 dicembre 2011)*

ART. 1

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale dei criteri per lo svolgimento dei Congressi, il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale o dalla Direzione nazionale per le province commissariate. In ogni caso i Congressi provinciali dovranno svolgersi entro il 18 marzo 2012.

Il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto. Il Consiglio provinciale deve informare le Strutture di base, la Presidenza regionale e la Direzione nazionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale

ART. 2

Il Consiglio provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) prende atto dell'entità degli iscritti di ogni Struttura di base con diritto ad essere rappresentata in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e dei certificati di affiliazione;
- b) determina le percentuali previste dall'art. 15 dello Statuto ed i relativi criteri da adottare;
- c) esamina i documenti preparatori approvati dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale indicando le priorità politiche, progettuali ed organizzative per la discussione nelle Assemblee delle Strutture di base;
- d) impegna la Presidenza provinciale a nominare eventualmente dei gruppi di lavoro rappresentativi dei dirigenti delle Strutture di base e di zona e dei rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale per approfondire i temi congressuali;
- e) propone il numero di componenti il nuovo Consiglio provinciale. Per la provincia di Milano, Monza e Brianza esso viene stabilito nel numero di 60.

ART. 3

Il Consiglio provinciale stabilisce il rapporto iscritti delegati da eleggere nelle Assemblee delle Strutture di base in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nel rispetto delle norme decise dal Consiglio regionale e nazionale.

I delegati devono essere almeno quaranta.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base affiliate alle Acli da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

Il Consiglio provinciale definisce:

- il rapporto iscritti / delegato nei Congressi provinciali, con cui le Assemblee dei soci delle Strutture di base eleggono i loro rappresentanti ai Congressi provinciali, che debbono favorire una partecipazione adeguata al confronto con i rappresentanti delle Istituzioni, della comunità ecclesiale e delle organizzazioni sociali con cui le Acli mantengono e sviluppano rapporti di collaborazione;
- le modalità di svolgimento dell'assemblea dei Presidenti e delle Strutture di base e di Zona, stabilendo tempi e funzioni che favoriscano il confronto sulle iniziative finalizzate allo sviluppo ed alla qualificazione della vita associativa e dell'integrazione tra attività associative e di risposta ai bisogni delle persone e delle famiglie;
- la partecipazione di un rappresentante della Presidenza regionale alle assemblee dei soci delle Strutture di base autorizzate a superare i 500 iscritti;
- il numero di delegati al Congresso provinciale in rappresentanza delle Associazioni specifiche e professionali e le modalità della loro espressione, tenendo conto anche dell'AVAL.

Nelle realtà in cui la Struttura di base è stata autorizzata a superare i 500 iscritti, la convocazione e l'invito a partecipare all'assemblea dei soci, devono essere inviati anche alla Presidenza regionale. Per la provincia di Milano, Monza e Brianza il rapporto iscritti/delegati si stabilisce come segue: nel numero di uno ogni 50 iscritti, che si realizzano a partire dal conseguimento del venticinquesimo socio. Al di sotto delle 25 adesioni si assegna comunque un delegato ma con il potere di rappresentare 25 iscritti.

La media quadriennale si applica anche delle Strutture di base aggregate alle ACLI da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.

Nei casi di Province commissariate ai sensi degli artt. 55 e 57 dello Statuto, il Commissario avrà facoltà di redigere apposito Regolamento che disciplini:

- a) gli anni sui quali computare la media;
- b) i criteri di svolgimento ed il programma del Congresso;
- c) le modalità di elezione dei delegati.

Tale Regolamento sarà sottoposto dal Commissario all'approvazione della Direzione nazionale e diverrà efficace e vincolante nel testo licenziato dalla stessa Direzione, anche in deroga al presente Regolamento.

Art. 4

Il Consiglio provinciale regola la rappresentanza delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti presenti sul territorio provinciale. I delegati vanno attribuiti in proporzione alla media degli ultimi quattro anni a quelle associazioni che hanno organi eletti democraticamente da propri Congressi provinciali

I delegati sono eletti dagli organi deliberativi delle associazioni, convocati con apposito ordine del giorno inviato con 5 giorni di anticipo alla Presidenza provinciale. Il verbale dell'elezione deve essere inviato alla Presidenza provinciale almeno quindici giorni prima lo svolgimento del Congresso provinciale. Tali delegati devono essere in possesso della tessera Acli 2011, con un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Per le province delle regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna si applicano le norme eventualmente integrate da quanto previsto dai Regolamenti delle regioni in oggetto.

Il Consiglio provinciale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali per quanto riguarda l'elezione dei delegati al Congresso provinciale da parte delle Strutture di base nei limiti previsti dall'art. 15 dello Statuto e decide:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso provinciale, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere;
- b) i relatori;
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori.

Per la provincia di Milano, Monza e Brianza si stabilisce che il congresso si celebrerà a Milano dal 9 all'11 marzo 2012 sul tema "Rigenerare comunità per ricostruire il Paese. Le Acli artefici di democrazia partecipativa e di buona economia" e che nel corso del congresso si svolgerà l'assemblea dei presidenti delle strutture di base. Si stabilisce altresì che il programma dettagliato e definitivo del congresso sia formulato dalla presidenza provinciale e comunicato nel rispetto del Regolamento.

Art. 5

Partecipano al Congresso:

a) con diritto di voto:

- i delegati eletti dalle Strutture di base affiliate nella provincia per almeno l'80%;
- i delegati, iscritti alle ACLI, espressi da Associazioni specifiche, professionali o aderenti per almeno il 10%;

Per la provincia di Milano, Monza e Brianza si stabilisce che i delegati iscritti alle Acli, espressi dalle associazioni specifiche, professionali o aderenti siano il 10% ovvero 51 delegati da 50 iscritti. E che la loro composizione sia così suddivisa: 31 all'US ACLI, 4 al CTA, 4 all'IPSIA, 4 all'AVAL, 3 ad ACLI Anni Verdi Ambiente, 2 alla FAP, 2 alle ACLI-Colf, 1 ad ACLI Terra.

b) senza diritto di voto:

- i Presidenti delle Strutture di base, se non delegati;
- i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio provinciale uscente;
- i componenti della Segreteria provinciale di G.A. Giovani delle Acli;
- le componenti il Coordinamento provinciale Donne;
- le componenti il Direttivo provinciale Acli-Colf;
- gli iscritti componenti gli organi direttivi provinciali dei Servizi sociali delle Acli;
- i componenti degli organi direttivi provinciali delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti, delle strutture della Cooperazione e delle imprese a finalità sociale promosse dalle Acli

Al Congresso provinciale partecipano senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza regionale ed uno dalla Direzione nazionale.

Art. 6

La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale che è tenuta a:

- a) comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede e il programma del Congresso;
- b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:
 - l'elenco delle Strutture di base affiliate con il rispettivo numero di iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
 - gli elenchi dei delegati al Congresso provinciale eletti nelle Strutture di base e nelle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
 - i verbali delle Assemblee delle Strutture di base delle Acli e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
 - le deleghe per le votazioni in Assemblea;
 - il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7

Il Congresso su proposta della Presidenza provinciale elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari;
- i componenti delle Commissioni: verifica poteri, elettorale, mozioni, e modifiche statutarie dei quali almeno un terzo devono essere donne.

Art. 8

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta del numero dei componenti del Consiglio provinciale formulata dal Consiglio uscente;
- b) comunica ai delegati:
 - i numeri dei Consiglieri da eleggere da parte del Congresso e dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona;
 - i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale;
- c) fissa la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona per eleggere i Consiglieri provinciali di propria competenza;
- d) fissa in accordo con la Responsabile del Coordinamento Donne la data e l'ora dell'Assemblea delle delegate per eleggere la propria rappresentanza dall'interno del Coordinamento provinciale Donne.

La data e l'ora di convocazione delle assemblee devono essere registrate dalla Presidenza e comunicate al Congresso.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;

- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 9

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona sono descritte dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio regionale.

L'Assemblea è valida se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona riconosciute; in caso contrario essa viene riconvocata dal Consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi all'elezione in Consiglio provinciale esclusivamente i Presidenti delle Strutture di base e di Zona in carica che non siano candidati nella lista dei Consiglieri da eleggere dal Congresso.

Art. 10

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle Strutture di base.

I delegati delle Strutture di base e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso la Commissione verifica poteri, eletta secondo l'art. 7 del presente Regolamento.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Art. 11

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 12

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

Art. 13

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Art. 14

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le elezioni dei Consiglieri provinciali, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto.

La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Art. 15

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verifica poteri gli elenchi dei delegati votanti.

Art. 16

Il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere è stabilito dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 15 lett. a) dello Statuto..

Art. 17

Possono candidarsi a Consiglieri provinciali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della provincia, in possesso della tessera Acli 2011 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Strutture di base;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli e la Struttura di base alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno quattro Strutture di base;
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
- d) contenere un numero di candidate donne non inferiore al 25% del totale dei candidati della lista;
- e) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli e la Struttura di base alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Consiglio provinciale con diritto di voto ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Consiglio provinciale ad altro titolo (presidenti di zona e presidenti delle associazioni specifiche, professionali ed aderenti).

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 18

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Art. 19

Per favorire il riequilibrio della rappresentanza femminile nel Consiglio provinciale, almeno il 25% dei Consiglieri eletti dal Congresso devono essere donne.

Art. 20

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Consigliere provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri provinciali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Al fine di adempiere alla norma contenuta nell'art. 19 del presente Regolamento, la Commissione elettorale forma una speciale graduatoria delle donne che hanno riportato voti, le quali vengono proclamate elette fino a raggiungere almeno il 25% del numero dei Consiglieri provinciali da eleggere, anche in luogo di altri candidati che eventualmente le precedano nella graduatoria generale.

Il primo degli eletti convoca entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso il Consiglio provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza, del rappresentante in Consiglio regionale e del Collegio provinciale dei revisori dei conti. Tale Consiglio dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 21

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi Regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri provinciali descritte agli artt. 17, 18, 19 e 20, fatta eccezione per il numero delle delegate, che devono essere almeno il 20% e comunque almeno una nelle province che eleggono tre o quattro delegati.

Art. 22

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale entro una settimana;
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;

d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 23

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

Art. 24

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 4-5 luglio 2008.